



# **Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche**

## **Centro Studi e Documentazione**

00187 ROMA – Via Piave 61  
tel. 06/42000358 – 06/42010899  
fax. 06/42010628

sito internet: [www.flp.it](http://www.flp.it) Email: [flp@flp.it](mailto:flp@flp.it)

*Segreteria Generale*

Prot. n. 1360/FLP2005

**NOTIZIARIO N° 43**

Roma, 17 maggio 2005

Ai Coordinamenti Nazionali FLP  
Alle OO.SS. federate alla FLP  
Alle Strutture periferiche FLP  
Ai Responsabili FLP  
Ai Componenti delle RSU  
**LORO SEDI**

### **IL “VADEMECUM” DEI LAVORI IN ECONOMIA NELL’AMBITO DEL SISTEMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (DM Economia 24 febbraio 2005 – Gazz. Uff. 09.04.2005)**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emesso un decreto datato 24 febbraio 2005 che è una sorta di “vademecum” per l'esecuzione dei lavori in economia nell'ambito del sistema dei lavori pubblici, già revisionato con la legge quadro 109/1994 (della "legge Merloni") ed in particolare dal regolamento di attuazione n. 554/1999.

**Secondo questo nuovo Decreto ministeriale i lavori che è possibile svolgere in economia devono appartenere alle seguenti categorie:** 1) manutenzione, adattamento, riparazione e realizzazione di opere e/o impianti rese necessarie da eventi imprevedibili e quindi impossibili da effettuare secondo la procedura di legge consueta; 2) manutenzione di opere e di impianti di importo non superiore a 50.000 Euro; 3) interventi non programmabili per la sicurezza, oppure quelli tesi a scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale; 4) lavori necessari per la compilazione di progetti; 5) completamento di lavori in corso d'opera dopo la risoluzione del contratto o qualora l'appaltatore sia inadempiente, quando se ne manifesti l'urgenza; 6) lavori non ancora assegnati, perché le gare d'appalto non sono andate a buon fine, ma non procrastinabili.

**Il Provvedimento prevede che tutte queste tipologie di interventi possano essere realizzate o in amministrazione diretta**, con il limite di importo di 50.000 euro, I.V.A esclusa; **o per cottimo** (assegnato dopo un'indagine di mercato fatta tra almeno cinque imprese per importi superiori ai 20.000 Euro), con il limite di importo di 200.000 Euro, I.V.A esclusa.

Nel Decreto sono specificate tutte le procedure e le modalità di esecuzione e di liquidazione dei lavori in entrambi i casi. Inoltre, nel caso che, a seguito di una perizia suppletiva, si rilevi che la somma prevista sia insufficiente, è previsto che il responsabile del procedimento possa chiedere un'autorizzazione sull'eccedenza di spesa. In ogni caso, la spesa complessiva non deve mai superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 Euro.

Si riporta di seguito, via e-mail, il Decreto.

L'Ufficio Stampa



**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**DECRETO 24 febbraio 2005**

**Modalità e procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato**

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni, istitutivo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, concernente la determinazione delle facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle attribuzioni del direttore generale dell'Amministrazione stessa;

Vista la [legge 5 agosto 1978, n. 468 \[1\]](#), e successive modificazioni;

Vista la [legge 7 agosto 1990, n. 241 \[2\]](#), e successive modificazioni;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573\[3\]](#);

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367\[4\]](#), e successive modificazioni;

Vista la [legge 3 aprile 1997, n. 94 \[5\]](#) ed il [decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 \[6\]](#);

Vista la [legge 8 marzo 1999, n. 50 \[7\]](#);

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554\[8\]](#), e successive modificazioni;

Visto l'[art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 \[9\]](#);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, recante norme per la riorganizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il [decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 \[10\]](#);

Visto il regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384\[11\]](#), che ha abrogato, tra l'altro, l'art. 16 del regio decreto 28 dicembre 1927, n. 2452;

Visto il decreto direttoriale 10 settembre 2002 recante modalità e procedure da seguire per l'acquisizione in economia di beni e servizi;

Considerato che, per effetto del combinato disposto dell'[art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/2001\[12\]](#) e dell'[art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 \[13\]](#), ricorre la necessità di individuare con provvedimento i lavori, con i relativi limiti di importo delle singole voci di spesa, da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici di questa Amministrazione;

**Decreta:**

**Articolo 1.**

**Lavori in economia**

Sono eseguiti in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto, i seguenti lavori:

a) lavori di manutenzione, adattamento, riparazione e realizzazione di opere e/o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli [articoli 19 e 20 della legge n. 109/1994 \[14\]](#), nei limiti d'importo stabiliti dal successivo art. 2;

b) manutenzione di opere e di impianti di importo non superiore a 50.000 euro;

c) interventi non programmabili per la sicurezza, nonché quelli destinati a scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale, nei limiti d'importo stabiliti dal successivo art. 2;



d) lavori per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa essere differita l'esecuzione, nei limiti di importo stabiliti dal successivo art. 2;

e) lavori necessari per la compilazione di progetti, nei limiti d'importo stabiliti dal successivo art. 2;

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori, nei limiti di importo stabiliti dal successivo art. 2.

## **Articolo 2.**

### **Modo di esecuzione dei lavori**

I lavori in economia si possono eseguire:

a) in amministrazione diretta, con il limite di importo di 50.000 euro, con esclusione dell'I.V.A.;

b) per cottimo, con il limite di importo di 200.000 euro, con esclusione dell'I.V.A.;

## **Articolo 3.**

### **Lavori in economia mediante amministrazione diretta**

Quando i lavori vengono eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta, il responsabile del procedimento organizza ed esegue gli stessi per mezzo di personale dipendente. Il responsabile del procedimento provvede altresì all'acquisto dei materiali ed all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.

## **Articolo 4.**

### **Lavori mediante cottimo**

L'affidamento di lavori mediante cottimo fiduciario è preceduto da indagini di mercato fra almeno cinque imprese ai sensi dell'[art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 \[15\]](#); per i lavori di importo inferiore a 20.000 euro, si può procedere ad affidamento diretto senza la previa escussione di cinque ditte. L'atto di cottimo deve indicare:

a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;

b) prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;

c) le condizioni e il tempo di esecuzione;

d) le modalità di pagamento;

e) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999;

f) le eventuali garanzie.

Il contratto di cottimo si perfeziona con l'acquisizione agli atti della lettera d'offerta o preventivo contenente gli elementi sopraelencati, inviati all'Amministrazione e la stipula di apposito contratto in forma pubblica amministrativa o mediante scrittura privata autenticata. Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti alle forme di pubblicità e comunicazione di cui all'art. 144, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

## **Articolo 5.**

### **Perizia suppletiva**

Ove, durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sull'eccedenza di spesa. I nuovi prezzi vengono determinati ragguagliandoli ad altri simili previsti nella perizia dei lavori oppure ricavandoli da nuove analisi. In nessun caso la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 euro.

## **Articolo 6.**

### **Liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta**

La liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta è effettuata con atto di liquidazione del responsabile del servizio, sulla base della documentazione prodotta dal direttore dei lavori. In particolare, la liquidazione delle forniture di materiali, mezzi d'opera, noli, ecc. avviene sulla base di fatture presentate dai creditori, unitamente all'ordine di fornitura.

## **Articolo 7.**



### Liquidazione dei lavori effettuati mediante cottimo

I lavori sono liquidati dal dirigente responsabile del servizio, in base al conto finale e al certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori o dal tecnico incaricato. Per lavori d'importo superiore a 50.000 euro, è facoltà dell'Amministrazione, disporre dietro richiesta dell'impresa, pagamenti in corso d'opera a fronte di stati d'avanzamento realizzati e certificati dal direttore dei lavori. È vietata la corresponsione di acconti. Il certificato di regolare esecuzione deve indicare i dati relativi a:

- a) le date di inizio e fine lavori;
- b) le eventuali perizie suppletive;
- c) le eventuali proroghe autorizzate;
- d) le assicurazioni degli operai;
- e) gli eventuali infortuni;
- f) gli eventuali pagamenti in corso d'opera;
- g) lo stato finale ed il credito dell'impresa;
- h) l'attestazione di regolare esecuzione.

Il conto finale dei lavori fino a 20.000 euro, I.V.A. esclusa, che non abbiano richiesto modalità esecutive di particolare complessità può essere redatto a tergo della fattura dal direttore dei lavori, con l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni e dell'osservanza dei punti di cui alle lettere a), d) e g) del presente articolo. La liquidazione degli interventi di manutenzione, di importo fino a 2.500,00 euro, viene effettuata dal dirigente responsabile del servizio, sulla base della fattura e del foglio di effettuato intervento debitamente firmato dal responsabile del servizio manutenzione che ne attesta la regolare esecuzione.

### Articolo 8.

#### Collaudo dei lavori

Il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

### Articolo 9.

#### Lavori d'urgenza

Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

### Articolo 10.

#### Provvedimenti nei casi di somma urgenza

In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, colui che si reca prima sul luogo, o il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico da questi incaricato. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'art. 136, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999. Il responsabile del procedimento od il tecnico incaricato compila, entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

### Articolo 11.

#### Garanzie

Le imprese affidatarie sono di norma esonerate dalla costituzione della garanzia fidejussoria a fronte degli obblighi da assumere con stipula del contratto per gli appalti di importo inferiore a 10.329,14 euro.

### Articolo 12.

### Inadempimenti

Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori, di cui al presente provvedimento, si applicano le penali stabilite nell'atto o lettera d'ordinazione. Inoltre l'Amministrazione dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, dell'azione per il risanamento del danno derivante dall'inadempienza. Nel caso d'inadempimento grave, l'Amministrazione può altresì, previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti. Il presente provvedimento sarà inviato all'Ufficio centrale di ragioneria e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

**Roma, 24 febbraio 2005**

p. Il direttore generale: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 230

## NOTE

[1] La Legge 5 agosto 1978, n. 468 è stata pubblicata nella GU 22 agosto, n. 233, e reca "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio".

[2] La Legge 7 agosto 1990, n. 241 reca "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi." Ed è stata pubblicata in G. U. 18 agosto 1990, n. 192.

[3] Nella G. U. 10 ottobre 1994 n. 237 è stato pubblicato il DPR 18 aprile 1994, n. 573, recante: "Semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture".

[4] Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, è stato pubblicato sulla G.U. del 13 giugno 1994 e reca "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili".

[5] La Legge 3 aprile 1997, n. 94, reca "Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato" ed è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 dell'8 aprile 1997.

[6] Il Decreto Legislativo 7 agosto 1997, n. 279, reca "Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato" ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 1997 - Supplemento Ordinario n. 166 (Rettifiche G.U. n. 202 del 30 agosto 1997 e n. 227 del 29 settembre 1997).

[7] La Legge 8 marzo 1999, n. 50, reca "Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998" ed è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1999.

[8] Il Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, reca "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni" ed è stato pubblicato nella G.U. n. 98 del 28 aprile 2000, Supplemento Ordinario n. 66/L.

[9] La Legge 23 Dicembre 1999, n. 488, reca " Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2000 )" ed è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999 - Supplemento Ordinario n. 227. All'articolo 26 prevede quanto segue: "(Acquisto di beni e servizi). 1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica. 2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'articolo 17, comma 25, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127 non è richiesto per le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo. Alle predette convenzioni e ai relativi contratti stipulati da amministrazioni dello Stato, in luogo dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del medesimo articolo 3 della stessa legge. 3. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 6. Le restanti pubbliche amministrazioni hanno facoltà di aderire alle convenzioni stesse, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento. 4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicità dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno. 5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra le modalità di attuazione del presente articolo nonché i risultati conseguiti."

[10] Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001- Supplemento Ordinario n. 112 (Rettifica G.U. n. 241 del 16 ottobre 2001).

[11] Nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24-10-2001 è stato pubblicato il D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384, recante "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia".

[12] L'articolo 1 del DPR n.384/2001 stabilisce quanto segue: "(Oggetto del regolamento) 1. Il presente regolamento disciplina il sistema delle procedure di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli istituti e scuole di cui all'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e delle istituzioni di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. 2. Resta ferma, per l'esecuzione dei lavori in economia, la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nonché la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, e quella di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68."

[13] L'articolo 88 del citato D.P.R. n. 554/1999 è il seguente: "(Tipologie di lavori eseguibili in economia) 1. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali: a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 19 e 20 della Legge; b) manutenzioni di opere o di impianti di importo non superiore a 50.000 Euro; c) interventi non programmabili in materia di sicurezza; d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara; e) lavori necessari per la compilazione di progetti; f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori. [cfr. anche art. 223 e la determinazione 9/2001] 2. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale. 3. Il programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria. 4. Nel bilancio di previsione sono tenuti distinti gli stanziamenti per gli interventi da eseguire in economia prevedibili, e quelli per gli interventi non preventivabili. Questi ultimi sono stimati sulla base delle risultanze relative agli esercizi finanziari precedenti."

[14] Gli articoli 19 e 20 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 ("La nuova legge quadro in materia di lavori pubblici") stabiliscono rispettivamente quanto segue: "Art. 19. (Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici) 01. I lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, salvo quanto previsto all'articolo 24, comma 6. 1. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto di cui all'articolo 2, comma 2, aventi per oggetto: a) la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1; b) la progettazione esecutiva di cui all'articolo 16, comma 5, e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, qualora: 1) riguardino lavori di importo inferiore a 200.000 euro; 2) riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più del 60 per cento del valore dell'opera; 3) riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici; 4) riguardino lavori di importo pari o superiore a 10 milioni di euro. (lettera così sostituita dall'articolo 7, comma 1, lettera l), legge n. 166 del 2002) 1-bis. Per l'affidamento dei contratti di cui al comma 1, lettera b), la gara è indetta sulla base del progetto definitivo di cui all'articolo 16, comma 4. 1-ter. L'appaltatore che partecipa ad un appalto integrato di cui al comma 1, lettera b), deve possedere i requisiti progettuali previsti dal bando o deve avvalersi di un progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo individuato in sede di offerta o eventualmente associato; il bando indica l'ammontare delle spese di progettazione esecutiva comprese nell'importo a base di appalto ed i requisiti richiesti al progettista, in conformità a quanto richiesto dalla normativa in materia di gare di progettazione. L'ammontare delle spese di progettazione non è soggetto a ribasso d'asta. L'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, nel caso di opere di particolare pregio architettonico, il responsabile del procedimento procede in contraddittorio con il progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo a verificare la conformità con il progetto definitivo, al fine di accertare l'unità progettuale. Al contraddittorio partecipa anche il progettista titolare dell'affidamento del progetto definitivo, che si esprime in ordine a tale conformità. (comma introdotto dall'articolo 7, comma 1, lettera l), legge n. 166 del 2002) 1-quater. (abrogato dall'articolo 12, decreto legislativo n. 30 del 2004) 1-quinquies. Nel caso di affidamento dei lavori in assicurazione di qualità, qualora la stazione appaltante non abbia già adottato un proprio sistema di qualità, è fatto obbligo alla stessa di affidare, ad idonei soggetti qualificati, secondo le procedure di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, i servizi di supporto al responsabile del procedimento ed al direttore dei lavori, in modo da assicurare che anche il funzionamento della stazione appaltante sia conforme ai livelli di qualità richiesti dall'appaltatore. (refuso: leggesi "all'appaltatore") (comma introdotto dall'articolo 7, comma 1, lettera l), legge n. 166 del 2002) 2. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta fra un imprenditore ed una amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora necessario il soggetto concedente assicura al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara. A titolo di prezzo, i soggetti aggiudicatori possono cedere in proprietà o diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilità, o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da affidare in concessione, nonché beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico, già indicati nel programma di cui all'articolo 14, ad esclusione degli immobili ricompresi nel patrimonio da dismettere ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Qualora il soggetto concedente disponga di progettazione definitiva o esecutiva, l'oggetto della concessione, quanto alle prestazioni progettuali, può essere circoscritto alla revisione della progettazione e al suo completamento da parte del concessionario. (comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera l), legge n. 166 del 2002) 2-bis. L'amministrazione aggiudicatrice, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario, può stabilire che la concessione abbia una durata anche superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale del prezzo di cui al comma 2 sull'importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni del mercato. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice a detti presupposti o condizioni di base, nonché norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni, ed in mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dalla concessione.

Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a vantaggio del concedente. Nel caso di recesso del concessionario si applicano le disposizioni dell'articolo 37-septies, comma 1, lettere a) e b), e comma 2. Il contratto deve contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e deve prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione. (comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera l), legge n. 166 del 2002) 2-ter. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione che resti al concessionario l'alea economico-finanziaria della gestione dell'opera. (comma introdotto dall'articolo 7, comma 1, lettera l), legge n. 166 del 2002) 2-quater. Il concessionario, ovvero la società di progetto di cui all'articolo 37-quater, partecipano alla conferenza di servizi finalizzata all'esame ed alla approvazione dei progetti di loro competenza; in ogni caso essi non hanno diritto di voto. (comma introdotto dall'articolo 7, comma 1, lettera l), legge n. 166 del 2002, si veda anche l'articolo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990) 3. Le amministrazioni aggiudicatrici ed i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Sulla base di apposito disciplinare le amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia affidare le funzioni di stazione appaltante ai Provveditorati alle opere pubbliche o alle amministrazioni provinciali. 4. I contratti di appalto di cui alla presente legge sono stipulati a corpo ai sensi dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, ovvero a corpo e a misura ai sensi dell'articolo 329 della citata legge n. 2248 del 1865, allegato F; salvo il caso di cui al comma 5, i contratti di cui al comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e 4) del presente articolo, sono stipulati a corpo. (comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera l), legge n. 166 del 2002) 5. È in facoltà dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, stipulare a misura, ai sensi del terzo comma dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, i contratti di cui al comma 1, lettera a), di importo inferiore a 500.000 euro e i contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici nonché quelli relativi alle opere in sotterraneo e quelli afferenti alle opere di consolidamento dei terreni. (comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera l), legge n. 166 del 2002) 5-bis. L'esecuzione da parte dell'impresa avviene in ogni caso soltanto dopo che la stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo. L'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione o di scavi archeologici. 5-ter. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo dell'appalto, il bando di gara può prevedere il trasferimento all'appaltatore della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice già indicati nel programma di cui all'articolo 14 in quanto non assolvono più a funzioni di interesse pubblico; fermo restando che detto trasferimento avviene non appena approvato il certificato di collaudo dei lavori, il bando di gara può prevedere un momento antecedente per l'immissione nel possesso dell'immobile. 5-quater. La gara avviene tramite offerte che possono riguardare la sola acquisizione dei beni, la sola esecuzione dei lavori, ovvero congiuntamente l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei beni. L'aggiudicazione avviene in favore della migliore offerta congiunta relativa alla esecuzione dei lavori e alla acquisizione dei beni ovvero in favore delle due migliori offerte separate relative, rispettivamente, alla acquisizione dei beni ed alla esecuzione dei lavori, qualora la loro combinazione risulti più conveniente per l'amministrazione aggiudicatrice rispetto alla predetta migliore offerta congiunta. La gara si intende deserta qualora non siano presentate offerte per l'acquisizione del bene. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, disciplina compiutamente le modalità per l'effettuazione della stima degli immobili di cui al comma 5-ter nonché le modalità di aggiudicazione. Art. 20. (Procedure di scelta del contraente) 1. Gli appalti di cui all'articolo 19 sono affidati mediante pubblico incanto o licitazione privata. 2. Le concessioni di cui all'articolo 19 sono affidate mediante licitazione privata, ponendo a base di gara un progetto almeno di livello preliminare corredato, comunque, anche degli elaborati relativi alle preliminari essenziali indagini geologiche, geotecniche, idrologiche e sismiche; l'offerta ha ad oggetto gli elementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), nonché le eventuali proposte di varianti al progetto posto a base della gara; i lavori potranno avere inizio soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice. (comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera m), legge n. 166 del 2002) 3. Gli appalti possono essere affidati anche attraverso appalto-concorso o trattativa privata esclusivamente nei casi e secondo le modalità previsti dalla presente legge. 4. L'affidamento di appalti mediante appalto-concorso è consentito ai soggetti appaltanti, in seguito a motivata decisione, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici per i lavori di importo pari o superiore a 25.000.000 di euro, per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richiede il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, redatto ai sensi dell'articolo 16, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il progetto esecutivo ed il prezzo. (comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera m), legge n. 166 del 2002)."

[15] L'articolo 78 del citato D.P.R. n.554/1999 stabilisce quanto segue: "(Trattativa privata preceduta da gara informale) 1. La stazione appaltante, quando ricorrono i presupposti fissati dalla legge, individua le imprese da invitare alla gara informale, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzative dei soggetti desunte dal mercato e nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione. 2. Le imprese individuate ai sensi del comma 1 sono contemporaneamente invitate a presentare, anche in qualità di mandataria di raggruppamento ai sensi della Legge, le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. 3. La stazione appaltante negozia il contratto con l'impresa che ha offerto le condizioni più vantaggiose, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata, sulla base della documentazione esibita dalla impresa prescelta. 4. La procedura della gara informale può essere adottata dalla stazione appaltante anche nel caso in cui questa non sia obbligatoria per legge; il numero dei soggetti da invitare può essere inferiore a quello di legge, e comunque non inferiore a cinque."